

Sentenza del 12/02/2010 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria Sentenza del 12/02/2010 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Intitolazione:

IVA - Iscrizione a ruolo - Condizione - Invito al versamento - Omissione - Conseguenze -

Massima:

L'omissione dell'invito al versamento, prescritto dall'art. 60 del DPR 26/10/1972, n. 633. e succ. mod., comporta l'illegittimità della iscrizione a ruolo del tributo -

Testo:

Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CATANZARO

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | VECCHIO | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FRANZE' | DIEGO NICODEMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CHIRIANO | DOTT. ROCCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1894/07 depositato il 17/12/2007
- avverso la sentenza n° 593/01/2006 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANZARO contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO CATANZARO

proposto dal ricorrente:
ITALFLUID S.R.L.
VIA D. MARINCOLA PISTOIA, 232 88100 CATANZARO CZ

difeso da:
RAFFA PASQUALE
VIA MURANO 9 88100 CATANZARO CZ

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020060003436612000 REC.CREDITO.IMP 2001

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1894/07

UDIENZA DEL

20/11/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

32/08/10

PRONUNCIATA IL:

20 NOV. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 FEB. 2010

Il Segretario

Bonapace Achille



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ITALFLUID S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso contro l'Ufficio delle Entrate di Catanzaro avverso la cartella di pagamento n. 030 2006 00034366 12 000, emessa in seguito al controllo automatizzato della Dichiarazione Mod. 770S/2002 presentata per il periodo d'imposta 2001 e della Dichiarazione Mod. Unico/2002 presentata per il periodo d'imposta 2001 ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, e contenente iscrizione a ruolo per omesso o carente versamento di Ritenute alla fonte emolumenti arretrati; per omesso o carente versamento di IRAP saldo; per omesso o carente versamento di Recupero credito d'imposta indebitamente compensato; per omesso o carente versamento della Imposta sul Valore Aggiunto, nonché dei relativi interessi e delle relative sanzioni pecuniarie, oltre diritti di notifica, per un totale di € 617.936,50 . La ricorrente chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento impugnata, la stessa fosse annullata, dopo aver eccepito, in via preliminare, che *"l'Ufficio finanziario non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 323/1996 nella parte in cui l'Ufficio finanziario non ha trasmesso al contribuente, prima dell'iscrizione dei ruoli a titolo definitivo, apposito avviso avente lo scopo di invitare il contribuente al pagamento nei successivi 30 giorni, beneficiando della riduzione al 60 per cento delle sopratasse..."*; dopo aver sostenuto che *"...per quanto riguarda i mancati versamenti delle ritenute alla fonte, dell'imposta IRAP e quelle IVA, si rileva gli stessi sono stati regolarmente effettuati nel corso dell'anno 2002 e successivamente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Circa la pretesa del recupero del credito di imposta per gli importi riportati ai n. 3-4-5 e 6 si rileva che tale recupero è illegittimo per i seguenti motivi : - la Società aveva diritto al credito d'imposta compensato avendo effettuato gli investimenti produttivi di cui alla legge 388/2000; - la procedura attuata per il recupero di tale credito ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973 è illegittima in quanto non è prevista dalla norma; - il recupero di tale credito è stato oggetto di emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di altra cartella di pagamento per l'anno 2001 di cui si allega il dettaglio degli addebiti, per cui si rileva nella fattispecie una duplicazione della pretesa tributaria (cartella n. 030 2005 0020509 06 000 notificata in data 28.01.2006)..."*

L'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Catanzaro resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio ed il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Sezione I^o, prima con l'Ordinanza N. 420/1/06 del 13/11/2006 accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e




poi con la Sentenza N. 593/1/06 dell'11/12/2006 "... in parziale accoglimento del ricorso, riconosce non dovute le somme iscritte a ruolo per recupero credito d'imposta e relativi accessori ed annulla conseguentemente l'iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale impugnata. Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate."

Avverso tale pronuncia proponeva appello la ITALFLUID S.r.l., che chiedeva, in riforma parziale della stessa "... l'accoglimento del presente appello nella parte in cui si accerti in via preliminare la nullità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza del relativo invito al pagamento e/o l'annullamento della decisione emessa dai giudici nella parte in cui non vengono riconosciuti i pagamenti delle imposte iscritte a ruolo ...", con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado del giudizio, da liquidare in favore del procuratore anticipante. A sostegno del *petitum* l'appellante deduceva che era stato violato l'art. 35 del D. Lgs. 546/92 nella parte in cui viene disposto che "non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande"; e che le imposte I.V.A. ed IRAP "... risultano, come debitamente documentato nel ricorso principale, compensate con il credito di imposta maturato nel corso dell'anno 2001 e 2002, come risulta accertato anche nella motivazione della decisione appellata..."

L'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Catanzaro si costituiva tempestivamente in giudizio e con l'atto di controdeduzioni chiedeva che, in via preliminare, l'appello principale fosse dichiarato inammissibile ex art. 53 del D. Lgs. 546/92 "per ciò che attiene il motivo di cui al punto nr. 2 dell'appello, comunque infondato, con rigetto dell'altro motivo contraddistinto con il numero 1 perché del tutto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese."

Inoltre l'Ufficio tributario proponeva appello incidentale – contenuto nell'atto di controdeduzioni – con il quale sosteneva che "... i giudici si sarebbero dovuti limitare a riconoscere il diritto di sgravio della contribuente per quella parte di ruolo relativa all'iscrizione dell'avviso di recupero del credito d'imposta per effetto della sentenza nr. 235/05/06 della CTP di Catanzaro favorevole al contribuente, senza entrare nel merito della fondatezza del recupero del credito d'imposta perché, appunto, oggetto di altro giudizio, deciso proprio con la predetta sentenza... omissis... Ne consegue l'illegittimità della decisione dei primi giudici in quanto sono entrati in merito ad una questione non oggetto di questa controversia...; e "...per quanto riguarda la decisione di compensare totalmente le spese del procedimento. Al proposito rileva che il primo giudice avrebbe dovuto opportunamente condannare la parte privata, ricorrendo giusti motivi, atteso che la sua parziale vittoria della lite è da riferire ad una sopravvenuta decisione favorevole (sentenza nr. 235/05/06 già menzionata), peraltro non definitiva, e non ad un vizio originario dell'iscrizione a ruolo per cui è causa..."



All'odierna pubblica udienza i difensori delle parti illustrano le loro tesi ed insistono nelle rispettive richieste contenute negli atti scritti depositati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - La prima censura, seppure incompleta, mossa dall'appellante principale alla Sentenza impugnata è fondata.

I primi Giudici hanno violato anche e soprattutto il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 C.P.C., avendo omesso di pronunciarsi sul primo motivo del ricorso ovvero sull'eccezione proposta, in via preliminare, dalla Società ricorrente e trascritta integralmente sopra in narrativa.

Occorre, quindi, esaminare e decidere tale questione specificamente riproposta dall'appellante principale.

Questo Collegio ritiene che l'Ufficio impositore abbia violato la disposizione del comma 5-bis ora comma 6 (aggiunto dall'art 10, co. 2, del D.L. 20/6/1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 8/8/1996, n. 425) dell'art. 60 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e succ. mod., in quanto che non ha invitato la Società contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno; ovvero non ha fornito la prova di aver inviato il suddetto avviso alla Società contribuente; e che inoltre lo stesso Ufficio abbia violato l'art. 36-bis, co. 3, del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 e l'art. 54-bis, co. 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, giacché l'esito della liquidazione delle imposte, soprattutto quello relativo all'I.V.A., non risulta che sia stato comunicato *"ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al contribuente"*

Ne consegue l'illegittimità dell'intera iscrizione a ruolo.

Pertanto la Sentenza appellata va riformata.

L'altra questione posta dalle parti - il secondo motivo formulato dall'appellante principale e la eccezione di inammissibilità dello stesso proposta dall'Ufficio appellato - resta assorbita dalla decisione testé esposta.

Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese anche di questo grado del giudizio.

2 - La soccombenza totale dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Catanzaro, conseguente alla riforma della suddetta Sentenza, rende inutile la pronuncia sull'appello incidentale proposto dalla parte resistente.



Peraltro sotto il profilo processuale lo stesso è inammissibile, non essendo stato indicato l'oggetto della domanda ovvero il *petitum*, così come richiesto dall'art. 53, co. 1, del D. Lgs. 546/1992..

Ed invero la distinzione tra appello principale ed appello incidentale si basa solo sul fattore temporale. L'impugnazione incidentale presuppone una soccombenza, sia pure parziale della parte, che la propone, la quale, già coinvolta da una impugnazione principale, non si limita a chiedere il rigetto dell'appello della controparte e la conferma della Sentenza di primo grado, ma chiede al Giudice d'appello di riesaminarla o, meglio di approfondire il capo o i capi della Sentenza, in cui è rimasta soccombente, al fine di ottenere – su quei punti – una riforma della Sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti sull'appello proposto da ITALFLUID S.r.l., mediante atto del 13/12/2007 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Catanzaro, nonché sull'appello incidentale della suddetta Agenzia avverso la Sentenza, deliberata *inter partes* addì 11/12/2006 dalla Commissione Provinciale di Catanzaro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :

in riforma della Sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto dalla contribuente Società avverso la cartella di pagamento e compensa le spese del doppio grado del giudizio.

Catanzaro, 20 novembre 2009.

Il Relatore



Il Presidente

